

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

CAPO I Norme generali

Art. 1) Finalità

La Provincia disciplina con il presente regolamento i criteri, le modalità e le procedure di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi degli artt. 12 della legge sul procedimento n. 241 del 7 agosto 1990, dell'art. 1 del D.P.R. 7 aprile 2000 n. 118 e dell'art. 7, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in ordine alla regolamentazione degli interventi economici finalizzati al coinvolgimento dei cittadini e dei loro organismi aggregativi nella realizzazione di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Art. 2) Osservanza delle norme regolamentari

L'osservanza dei criteri, delle modalità e delle procedure stabilite dal presente regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle disposizioni normative a cui gli stessi si riferiscono.

Art. 3) Pubblicità e diffusione del regolamento

La Giunta Provinciale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente regolamento da parte degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e dell'intera comunità provinciale.

Art. 4) Tipologia e natura delle provvidenze

La Provincia interviene secondo la propria competenza e possibilità nei Settori Economico, Produttivo, Commerciale, Turistico, Socio-assistenziale, Ambientale, Culturale e Sportivo e negli ambiti delle competenze delegate o trasferite dallo Stato e/o dalla Regione Lombardia.

Le provvidenze che arrecano vantaggi unilaterali alle controparti possono articolarsi in forma di:

sovvenzioni, allorquando la Provincia si fa carico interamente dell'onere derivante da una attività svolta ovvero da una iniziativa organizzata da altri soggetti e che comunque si iscrive nei suoi indirizzi programmatici;

contributi, allorquando le provvidenze, aventi carattere occasionale o continuativo, sono dirette a favorire attività e/o iniziative per le quali la Provincia si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso valide;

contributi speciali, che possono essere concessi per la realizzazione di iniziative di particolare interesse e peculiarità. La Giunta Provinciale, nella fase di definizione del Piano Esecutivo di Gestione, definisce l'entità dei contributi speciali, con l'istituzione di specifici capitoli di spesa;

sussidi, allorquando si tratti di interventi di carattere socio-assistenziale;

ausili finanziari, allorquando si è in presenza di altre forme di provvidenze, che non rientrino nelle precedenti categorie, finalizzate a sostegno delle attività e iniziative svolte dai soggetti richiedenti;

vantaggi economici, allorquando sono riferiti alla fruizione occasionale e temporanea di beni mobili e immobili di proprietà ovvero nella disponibilità della Provincia, nonché di prestazioni e servizi gratuiti, ovvero a tariffe agevolate, e di apporti professionali e di lavoro di dipendenti provinciali.

Le provvidenze possono configurarsi anche nella riduzione del corrispettivo per l'uso di beni immobili provinciali, solo nel caso in cui l'utilizzatore sia un soggetto pubblico o privato che persegue statutariamente finalità di interesse collettivo, senza fini di lucro.

Art. 5) Modalità degli interventi

Gli interventi possono essere effettuati mediante erogazione di un contributo a fondo perduto o di contributi per la realizzazione di specifiche attività: in ogni caso il fine per il quale l'intervento è richiesto, dovrà essere specifico e determinato nonché rispondente, fatta eccezione per i sussidi, ad interesse della collettività.

Art.6) Limiti oggettivi del regolamento

Non ricadono nella disciplina del presente regolamento e seguono, pertanto, procedure autonome, interventi finanziari o di contenuto materiale che non abbiano i caratteri della liberalità e sussidiarietà.

CAPO II Procedure

Art.7) Richiesta di ammissione alle provvidenze

I soggetti, pubblici e privati, per accedere alle provvidenze previste dal presente regolamento devono presentare apposita richiesta indirizzata al Presidente della Provincia almeno 60 (sessanta) giorni antecedenti la data di svolgimento dell'iniziativa ovvero dell'inizio dell'attività.

Le richieste di provvidenze riferite ad attività annuali devono essere presentate entro il 30 giugno dell'anno precedente.

Per iniziative e manifestazioni aventi carattere straordinario, per le quali la richiesta di ammissione non è stata presentata nei termini stabiliti dal presente regolamento, la Provincia può ugualmente accordare il proprio intervento.

Gli organizzatori devono comunque presentare istanza almeno 20 (venti) giorni prima rispetto alla data di inizio delle iniziative e manifestazioni che debbono essere organizzate nel territorio provinciale.

La Giunta Provinciale concede il contributo se sussiste un interesse generale della comunità provinciale alle iniziative in questione.

Art. 8) Bandi specifici

La Giunta Provinciale può provvedere all'assegnazione di provvidenze anche attraverso specifici bandi, ai quali verrà data adeguata pubblicità, ove saranno disciplinati modalità e termini per l'accesso.

Il Dirigente responsabile del Settore o Servizio interessato provvederà all'approvazione delle relative graduatorie.

Art.9) Istruttoria e assegnazione delle provvidenze

Le richieste di provvidenze finanziarie sono assegnate per l'istruttoria ai Settori o Servizi competenti per materia, che provvedono agli adempimenti dovuti in tempo utile per la realizzazione delle iniziative e/o attività.

Il Dirigente responsabile del Settore o Servizio interessato, tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, determina l'assegnazione delle provvidenze nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 15.

Le decisioni della Giunta Provinciale, a cura delle strutture competenti per materia, sono comunicate formalmente al richiedente; in caso di esclusione ne sono indicati i motivi.

Art.10) Destinatari delle provvidenze

La concessione di provvidenze di cui al presente regolamento ed in conformità ai fini istituzionali e alle linee programmatiche dell'Ente, può essere disposta dalla Provincia in favore di:

- a) enti pubblici, per le attività e iniziative che gli stessi esplicano, di norma a livello intercomunale, a beneficio della comunità provinciale;
- b) enti privati, associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, ONLUS, associazioni di volontariato, comitati ed altri soggetti aventi personalità giuridica, tutti senza scopo di lucro, che esercitino la loro attività a vantaggio della comunità provinciale;
- c) associazioni non riconosciute e comitati culturali, ambientalisti, sportivi, ricreativi, del volontariato, delle cooperative sociali e delle associazioni o enti caratterizzati da impegno sociale ed umanitario a vantaggio della comunità provinciale;
- d) privati.

Sono esclusi dalla concessione di provvidenze sotto qualsiasi forma i partiti e i movimenti politici, in conformità a quanto disposto dall'art. 7 delle legge 2 maggio 1974 n. 195 e dall'art.4 della legge 18 novembre 1981 n. 659.

Le iniziative e le attività sovvenzionabili devono attenersi ad interessi che non esulino dal territorio provinciale e che non invadano interessi, anche locali, riservati per legge allo Stato o ad altri enti pubblici.

I destinatari delle provvidenze dovranno pubblicizzare adeguatamente l'intervento della Provincia.

La Provincia non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato provvidenze e non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono contributi annuali.

Art.11) Richieste di ammissione alle provvidenze

Le richieste di ammissione alle provvidenze, dirette al Presidente della Provincia, devono contenere le indicazioni stabilite dall'art. 24 del regolamento e una dettagliata descrizione delle attività, delle iniziative e/o dei programmi da realizzare e delle modalità e fonti di finanziamento. Alla richiesta deve

essere allegata la documentazione idonea a consentire il riscontro dei requisiti prescritti dal presente regolamento.

Le richieste, presentate sotto forma di dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dall'interessato, se persona fisica, ovvero dal legale rappresentante se persona giuridica, dovranno, inoltre, indicare:

a) l'assenza di cause ostative alla concessione di contributi per lo svolgimento di attività imprenditoriali ai sensi degli artt. 3 e 7 della legge 19.3.1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni " Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di stampo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale"

b) la mancanza di condanne e procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la pubblica amministrazione in capo alla persona fisica interessata ovvero al rappresentante legale per gli altri soggetti pubblici o privati;

c) l'attestazione, ove occorra, di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento o di altre procedure fallimentari.

d) la dichiarazione che la persona giuridica o l'Ente di fatto che rappresenta, non costituisce nemmeno indirettamente, articolazione politico-organizzativa di nessun partito, così come previsto dall'art. 7 della L. 2 maggio 1974 n. 195 e successive modificazioni ed integrazioni "Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici".

e) la dichiarazione di conformità del progetto agli indirizzi del programma sociale dell'ente richiedente;

f) l'impegno ad impiegare la provvidenza per la destinazione dichiarata all'atto della richiesta;

g) la dichiarazione sull'eventuale concessione di provvidenza da parte di altro ente.

Le richieste di enti pubblici e privati e di associazioni, finalizzate alla concessione di interventi finanziari quale concorso per l'effettuazione delle loro attività ordinarie annuali, devono essere, comunque, corredate da:

a) copia dello statuto vigente e dell'atto costitutivo del soggetto richiedente, ove non già presentato precedentemente; in tal caso va prodotta una dichiarazione del legale rappresentante attestante la persistente immutabilità dello statuto e dell'atto costitutivo.

b) copia dell'ultimo bilancio di esercizio, con le relazioni che lo accompagnano, ove non già presentato in precedenza, ovvero adeguata documentazione. Per i soggetti che costituiscono articolazioni operative autonome di persone giuridiche che hanno struttura sovra provinciale e che, come tali, assolvono agli obblighi civilistici e fiscali: copia del bilancio e delle relazioni approvate dagli organi sociali competenti per l'attività riguardante l'ambito provinciale; comunicazione dalla quale risultino le coordinate bancarie per l'accredito del contributo.

c) relazione illustrativa dei programmi di attività per l'esercizio cui si riferisce la richiesta, della loro rilevanza sociale e territoriale, dei relativi destinatari e fruitori, dei costi e delle risorse finanziarie con la specificazione dei mezzi di provenienza pubblica e quelli ricavabili dalle attività di pagamento.

Per gli Enti locali ed altri Enti pubblici in luogo della sopracitata documentazione è richiesta copia conforme dell'atto deliberativo esecutivo riguardante la prevista autorizzazione a richiedere il contributo.

Le istanze relative a specifiche attività od iniziative devono, in ogni caso, essere accompagnate da:

- a) relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche dell'attività e/o iniziativa, con indicazione del periodo di svolgimento, delle sue finalità ed obiettivi, dei destinatari o fruitori, della sua rilevanza sociale e territoriale;
- b) preventivo delle spese e dei mezzi previsti per il loro finanziamento con la specificazione delle entrate secondo la loro natura e provenienza, in particolare eventuali altri contributi ottenuti o richiesti per la realizzazione dell'attività;
- c) espressa accettazione delle norme contenute nel presente regolamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nei preventivi e nei rendiconti delle attività, delle iniziative e delle manifestazioni alle quali concorre la Provincia, devono essere comprese ed indicate separatamente, le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dell'apporto dell'ente o/e associazioni organizzative nonché oneri riferiti all'uso di materiali, attrezzature ed attività dei quali il soggetto organizzatore dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dalla Provincia o da altri enti pubblici o privati.

In ogni caso la Provincia si riserva di accertare quanto dichiarato.

Art.12) Modalità di erogazione delle provvidenze

L'erogazione delle provvidenze è disposta nel seguente modo:

a) contributi per le attività annuali:

- il 50%: con provvedimento di concessione;
- la residua parte a presentazione di relazione consuntiva dell'attività e delle spese, debitamente documentate, accompagnata dal rendiconto sulla destinazione del contributo provinciale;

b) contributi per attività specifiche e/o iniziative: a presentazione di relazione consuntiva sull'attività, sui risultati conseguiti e sulle spese sostenute.

La corresponsione dei benefici, in ogni caso, non potrà essere superiore all'assegnazione iniziale dei benefici e comunque proporzionale alle spese effettivamente sostenute in relazione alla percentuale d'intervento della Provincia.

Art.13) Verifica stato di attuazione

La Giunta Provinciale verifica lo stato di attuazione delle attività e delle iniziative svolte con l'apporto della Provincia. I controlli sono effettuati, nel rispetto dell'autonomia dei singoli beneficiari, tramite il personale dipendente, appositamente autorizzato, dei Settori o Servizi competenti per materia.

Ove le verifiche abbiano ad evidenziare manchevolezze, irregolarità o ritardi gravemente pregiudizievoli del buon esito dell'attività e delle iniziative o una utilizzazione delle provvidenze difforme dalla destinazione prestabilita, la Giunta Provinciale sospende l'intervento. In caso di persistenza o di non modificabilità della situazione irregolare è disposta dalla Giunta Provinciale la revoca del provvedimento fatte salve eventuali azioni di recupero.

La situazione di inadempimento riscontrata, ove non derivi da cause oggettive, costituisce precedente ostativo alla fruizione di ulteriori provvidenze per il successivo biennio.

Art. 14) Comunicazioni al Consiglio

Il Presidente della Provincia annualmente, in occasione della presentazione del rendiconto di gestione, comunica al Consiglio Provinciale i dati e le informazioni relative alle provvidenze assegnate nell'anno.

Art. 15) Criteri di concessione delle provvidenze

La Giunta Provinciale, in base alle risorse disponibili, al numero delle domande ammissibili e alle proposte presentate dai Settori o Servizi competenti per materia alla conduzione dell'istruttoria, predispone il piano di riparto con riferimento ai seguenti criteri generali:

a) per le attività annuali:

- assenza di fini di lucro negli scopi statutari;
- utilità, importanza, rilievo civile e sociale delle finalità statutarie e dell'attività svolta;
- coincidenza dell'attività con interessi generali o diffusi nella comunità provinciale;
- incidenza del volontariato nell'attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- rilevanza territoriale dell'attività;

b) per attività specifiche e singole iniziative:

- rilevanza e significatività delle specifiche attività ed iniziative in relazione alla loro utilità sociale e all'ampiezza e qualità degli interessi diffusi coinvolti nel campo sociale, civile, solidaristico-umanitario, culturale, ambientale e naturalistico, sportivo, turistico e ricreativo, della protezione civile;
- conformità con i programmi e gli obiettivi generali e settoriali della Provincia;
- valenza e ripercussione territoriale;
- entità dell'autofinanziamento acquisito attraverso l'organizzazione a pagamento per le iniziative e attività non a carattere solidaristico e assistenziale;
- entità di altri finanziamenti di provenienza pubblica.

La partecipazione della Provincia in qualità di promotore o di associato all'ente richiedente costituisce condizione di particolare rilievo e di preferenza nella concessione delle provvidenze.

Per gli interventi sussidiari di promozione e sostegno di iniziative ed attività specifiche in campo economico, i criteri generali di riferimento, sono i seguenti:

- 1) la natura di piccola impresa individuale o societaria non di capitale del soggetto richiedente, da considerare come elemento discriminante positivo o di precedenza;
- 2) la qualità e il grado di connessione con le linee e con gli obiettivi generali e settoriali fissati nei piani di sviluppo o negli strumenti di programmazione della Provincia od in quelli ai quali essa si richiama;
- 3) l'utilità e l'interesse per la comunità provinciale.

Per lo stesso soggetto e per il medesimo anno, le provvidenze a favore delle attività annuali e specifiche e quelle a sostegno di singole iniziative sono, di norma, tra loro alternative.

Il piano di riparto viene reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio per la durata di giorni 30 (trenta).

La Giunta Provinciale può disporre la diffusione dei piani di riparto anche attraverso i normali organi d'informazione locale.

Art.16) Condizioni generali di concessione delle provvidenze

La Provincia, in ogni caso, resta estranea nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce fra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi.

La Provincia non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato provvidenze ed altresì non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono contributi annuali.

Le spese di ospitalità, rappresentanza o simili effettuate dai soggetti interessati alle provvidenze sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza ulteriori oneri per la Provincia.

L'intervento della Provincia non può essere concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative organizzate dai soggetti di cui al presente regolamento richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie di enti pubblici o privati o di associazioni.

I soggetti titolari delle provvidenze sono tenuti a far risultare tramite gli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente e pubblicamente tali attività e/o iniziative, che essi realizzano con il concorso della Provincia.

Art.17) Decadenza dalle provvidenze

I soggetti assegnatari delle provvidenze di cui al presente regolamento decadono dal diritto di ottenerle ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) non sia stata realizzata l'iniziativa o svolta l'attività per la quale la provvidenza era stata assegnata;
- b) non venga presentato il consuntivo;
- c) siano intervenute sostanziali modifiche del programma;
- d) qualora dai controlli emerga la non veridicità di dichiarazioni sulla base delle quali è stato emanato il provvedimento di concessione.

La Giunta Provinciale, motivatamente, per altri casi non rientranti nel comma precedente, può disporre in ordine alla decadenza.

L'accertamento delle realizzazioni in forma parziale comporta la rideterminazione dell'assegnazione.

Al recupero delle somme erogate si provvede nelle forme di legge.

CAPO III Provvidenze diverse

Art.18) Interventi eccezionali

L'attribuzione di provvidenze può essere disposta a favore di soggetti, pubblici e privati, per sostenere, in casi di particolare rilevanza, interventi umanitari e solidaristici verso altre comunità in condizioni di bisogno ovvero per favorire iniziative di interesse generale, rispetto a cui la partecipazione della Provincia

costituisce coerente interpretazione ed attuazione dei valori e sentimenti morali, sociali, culturali presenti nella comunità provinciale.

I criteri e le modalità di erogazione di tali sussidi saranno di volta in volta stabiliti dalla Giunta Provinciale che quantificherà la somma da erogarsi.

Art.19) Patrocinio

Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti, potrà essere concesso da parte della Provincia solo qualora sia stata espressa richiesta, con relazione motivata ed esaustiva, del soggetto organizzatore. La richiesta indirizzata al Presidente della Provincia deve presentarsi almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio delle attività.

Tale patrocinio verrà concesso formalmente dalla Provincia laddove si ravvisi nelle suddette attività un particolare rilievo istituzionale, scientifico, storico, culturale o sociale, turistico, sportivo, od un particolare valore morale.

La concessione del patrocinio, formalizzata con decisione della Giunta Provinciale, non comporta di per sé benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso, e non costituisce forma di sponsorizzazione.

Il patrocinio concesso deve essere reso noto pubblicamente da parte del soggetto che l'ha ottenuto attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione della iniziativa.

Art.20) Premi di rappresentanza

La concessione delle provvidenze previste dal presente regolamento non è ostantiva della concessione di premi ed omaggi, quali trofei, coppe, medaglie, distintivi, guidoni, libri ed altri oggetti di limitato valore, disposta dal Presidente o dagli Assessori in occasione di mostre, rassegne, fiere e di manifestazioni culturali, celebrative, sportive, ricreative, turistiche, folcloristiche o con altri fini sociali.

Art.21) Forme particolari di aiuto

La Provincia può intervenire a favore dei Comuni della Provincia anche mediante impiego gratuito di personale, che sarà regolarmente coperto ai fini assicurativi, e/o macchine operatrici e attrezzature dei servizi provinciali nei casi seguenti:

a) per prevenire o fronteggiare eventi calamitosi che possono creare situazioni di emergenza di dimensione locale, ovvero per altre iniziative e interventi aventi i requisiti di cui al comma 2 e la cui realizzazione sia anche di obiettivo interesse provinciale;

b) per coadiuvare l'attività organizzativa connessa a manifestazioni celebrative o di carattere culturale sportivo, ricreativo, turistico e popolare a rilevanza provinciale.

Tali forme di contributo hanno carattere eccezionale, durata e entità limitate e possono essere attuate solo se compatibili con il regolare svolgimento delle funzioni e dei servizi della Provincia.

I benefici previsti dal presente articolo sono concessi con deliberazione di Giunta provinciale, su richiesta motivata dei Comuni.

Qualora, per i casi in cui al comma 1, lett. a), ricorrano circostanze di somma urgenza il Dirigente competente, provvede, immediatamente, nei limiti di quanto si rende indispensabile, trasmettendo con urgenza alla Provincia una relazione dettagliata riferita all'intervento disposto. La regolarizzazione dell'intervento di somma urgenza avviene con apposita delibera della Giunta Provinciale.

Art.22) Concessione in uso gratuito, occasionale e temporaneo di beni immobili

La concessione in uso gratuito, occasionale e temporaneo di beni immobili di proprietà ovvero nella disponibilità della Provincia è consentita, di norma, quando è disposta a favore dei soggetti indicati nell'art. 10 del presente regolamento.

Ogni concessione è disposta dalla Giunta provinciale, con apposita deliberazione.

E' fatto divieto assoluto di sub concessione.

CAPO IV Albo dei beneficiari

Art.23) Istituzione Albo dei beneficiari di provvidenze

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 7 aprile 2000 n.118, l'Albo provinciale dei soggetti, pubblici e privati, ivi comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio provinciale.

L'Albo è aggiornato con appositi elenchi annuali, entro il 30 aprile, con l'inclusione dei soggetti ai quali sono stati attribuiti benefici nel precedente esercizio.

Art.24) Suddivisione dell'Albo

L'Albo è suddiviso in aree di intervento.

Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo, sono indicati:

- a) la denominazione e ragione sociale, natura giuridica dell'ente e forma associativa o similare; nonché generalità delle persone che legalmente li rappresentano.
- b) la sede legale;
- c) il numero di codice fiscale o partita IVA;
- d) la finalità dell'intervento, espressa in forma sintetica;
- e) l'importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- f) la disposizione di legge o regolamento in base al quale hanno avuto luogo le erogazioni.

Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:

- a) le generalità complete dei beneficiari corredate da indirizzo e numero di codice fiscale;
- b) la finalità dell'intervento espressa in forma sintetica;
- c) l'importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;

d) la disposizione di legge o regolamento in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni.

Art.25) Tenuta dell'Albo

Il Settore Bilancio cura la tenuta dell'Albo e degli elenchi annuali dei beneficiari di provvidenze di natura finanziaria e/o economica e provvede ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti dalla legge.

E' fatto obbligo ai Dirigenti di segnalare semestralmente al Settore Bilancio l'elenco descrittivo dei beneficiari di interventi di natura economica in correlazione all'assegnazione di altri vantaggi economici di cui agli artt. 4 comma 3, e 20 del presente regolamento ai fini della completa tenuta dell'Albo.

La consultazione dell'Albo è pubblica.

CAPO V Disposizioni finali

Art.26) Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1 maggio 2011. La Provincia assicura la più ampia diffusione e pubblicità del presente regolamento mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, invio a tutti i Comuni e pubblicazione sul sito Internet della Provincia.